



[Stampa l'articolo](#) | [Chiudi](#)

Convenzione sul Commercio Internazionale sulle specie e animali in via di estinzione

Avv. Francesco Bico, FDL - Studio Legale Tributario

Avv. Francesco Bico, FDL - Studio Legale Tributario

Tra le numerose (e variegata) fattispecie di reato che possono determinare la responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del d.lgs. 231/2001, alcune delle meno note sono le fattispecie previste dalla l. 150 del 7 febbraio 1992, relativa all'applicazione, in Italia, della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione.

Tale convenzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973 e comunemente nota come CITES (Convention on International Trade in Endangered Species), detta regole molto rigide in materia di commercializzazione di esemplari di flora e di fauna di specie in via di estinzione ed ha trovato applicazione sia a livello di legislazione nazionale che comunitaria.

Scopo di tale normativa, è quello di combattere il commercio illegale di esemplari appartenenti a specie minacciate di estinzione.

Tale obiettivo viene perseguito tramite una gradazione della tutela, in funzione della gravità della minaccia di estinzione incombente sulla specie.

Se, quindi, per alcune specie, considerate particolarmente a rischio, è previsto un vero e proprio divieto di commercializzazione, per altre è previsto che la stessa sia rigidamente regolata e monitorata, tramite una tracciatura, il più possibile puntuale, dei vari passaggi dell'esemplare commercializzato, a partire dal suo prelievo dall'ambiente naturale.

Senza entrare nel merito della disciplina, che è alquanto complessa (si pensi alle specifiche procedure doganali in materia), si può, in generale, ricordare che, secondo tale normativa, le operazioni di importazione, (ri)esportazione, trasporto, vendita, esposizione e detenzione di " esemplari", appartenenti a specie tutelati dalla CITES, possono avvenire solo in presenza di permessi, licenze o certificati, che riportino dati precisi in riferimento alle caratteristiche e all'origine degli esemplari commercializzati. In Italia, le autorità abilitate al rilascio della suddetta documentazione sono, a seconda dell'operazione da effettuare, il Corpo forestale dello Stato e il Ministero dello sviluppo economico.

Va, però, sottolineato che la definizione di "esemplare" ai fini CITES, ricomprende, non solo gli esemplari vivi, ma anche quelli morti o parti o prodotti che da essi derivino, quali, ad esempio, le pelli di determinati animali (coccodrilli, pitoni ecc. ecc).

Ecco quindi che le aziende operanti nel settore dell'abbigliamento e della pelletteria, ma anche le aziende operanti nel settore della orologeria (per i cinturini degli orologi) e

della gioielleria (la CITES tutela anche svariate specie marine, tra le quali alcuni tipi di perle e di corallo) dovranno necessariamente espletare gli adempimenti collegati alla normativa CITES.

Addirittura, la normativa CITES si applica anche al caviale (anche se, in questo caso è prevista una deroga in caso di importazione o esportazione per "uso personale", ma solo a patto che il quantitativo, per persona, non superi i 125 grammi).

Gli adempimenti concreti, incumbenti in capo ai vari operatori commerciali, variano notevolmente, a seconda del ruolo ricoperto dagli stessi all'interno della filiera produttiva: ad esempio il fabbricante di borse o di scarpe di pelle avrà obblighi più complessi (quale, ad esempio, la tenuta di un apposito registro di carico e scarico delle pelli utilizzate per la produzione) rispetto al semplice commerciante.

Per quanto riguarda le sanzioni, le fattispecie di reato previste dalla l. 150/1992 sono molteplici e ricomprendono l'importazione, l'esportazione, la riesportazione, la commercializzazione (ma anche la semplice detenzione o il trasporto per conto terzi), di esemplari tutelati dalla CITES, in mancanza della prescritta documentazione.

E' punita anche la falsificazione della documentazione suddetta.

Per tutte le sanzioni di carattere penale sopraelencate è prevista, ai sensi dell'art. 25 undecies comma 3 del d.lgs. 231/2001 la responsabilità amministrativa dell'ente, nel caso in cui ne ricorrano, ovviamente, gli altri presupposti.

In questo caso, le sanzioni pecuniarie possono arrivare fino a 250 quote e, addirittura, nei casi più gravi di falsificazione di documenti, fino a 500 quote.

Alla luce dell'entità delle sanzioni eventualmente irrogabili (e della complessità della materia), è, quindi, senz'altro consigliabile che chi opera in settori che trattino prodotti riconducibili, in tutto o in parte, alla nozione di esemplari CITES, siano a conoscenza degli obblighi imposti dalla legge in materia.